

## **Sul danno da ritardo della Pubblica Amministrazione**

*A cura di ELEONORA STEFANELLI*

*Sommario : Introduzione : brevi cenni ai criteri fondanti dell'agire pubblico; Obbligo a provvedere e danno da ritardo; Danno da ritardo : presupposti oggettivi e soggettivi; Conclusione : il risarcimento da mero ritardo dopo la Legge 69 del 2013.*

### **I. Introduzione : brevi cenni ai criteri fondanti dell'agire pubblico.**

Qualsiasi approfondimento riguardante la responsabilità della Pubblica Amministrazione induce a riflettere, preliminarmente, sui criteri posti a fondamento dell'azione amministrativa.

In particolare, merita attenzione l'art. 1 della Legge n. 241 del 1990, meglio nota quale legge sul procedimento, atteso che tale disposizione normativa fornisce una elencazione esaustiva sia dei principi basilari che delle modalità reggenti l'*actio* dei pubblici poteri.

Non a caso, tramite la previsione di tale norma, il Legislatore va a perimetrare i compiti e le modalità che l'amministrazione è tenuta a rispettare nell'espletamento della propria attività, al fine di evitare lungaggini procedurali nonché tortuosità di carattere burocratico.

Dall'esame complessivo della norma in esame è possibile ricondurre i principi enucleati a differenti linee direttrici.

Da un lato, difatti, emerge l'area dei principi volti a garantire il raggiungimento di un risultato, in quanto rappresentati rispettivamente dal principio di economicità, efficacia ed efficienza. In tale contesto, ben si innestano le cc.dd. "*Riforme Bassanini*" (Legge n. 59 del 1997 e Legge 127 del 1997), che hanno proceduto ad una prima e dettagliata elencazione di tali canoni c.d. "aziendalistici".

Pertanto, anche nella Legge sul procedimento amministrativo trovano collocazione le tre "e", anche se vengono ad essere menzionate espressamente solo l'economicità e l'efficacia, mentre l'efficienza viene implicitamente dedotta.

L'economicità richiede il minor uso di risorse affinché i costi della gestione pubblica risultino adeguati rispetto ai benefici preventivati.

Il principio di efficacia, invece, è teso a misurare il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi prestabiliti e, dunque, vaglia la capacità della P.A. di raggiungere gli obiettivi programmati.

Ed è dalla sintesi di questi due criteri che trae origine il principio dell'efficienza. Quest'ultimo, diversamente dall'efficacia, richiede che l'azione della pubblica amministrazione debba propendere verso una perfetta sintesi fra mezzi impiegati e risultato da raggiungere.

Dall'altro lato, invece, va detto che accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, l'art. 1 richiama altresì il canone della trasparenza nonché i principi di derivazione comunitaria.

Le modifiche apportate alla norma dimostrano ancor più l'attenzione che il Legislatore ha rivolto ad essi.

A tal proposito, risulta particolarmente significativo l'intervento normativo del 2009, laddove si deve alla Legge 18 giugno n. 69 l'introduzione del principio di imparzialità.

Inserimento, quest'ultimo, che di certo è stato operato anche in ossequio al dettato dell'art. 97 della Costituzione, per il quale : *“i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità”*.

Nonostante il riferimento all'organizzazione, dottrina e giurisprudenza hanno concordemente riconosciuto l'applicabilità del principio di imparzialità anche all'attività amministrativa, con la conseguenza che il suindicato canone costituzionale possa ben rappresentare un punto fermo dell'esercizio del potere pubblico.

Circa la sua natura, autorevole dottrina (Caringella-Protto) ha ritenuto che si trattasse di un canone comportamentale avente natura ontologica e non anche di un semplice e mero addobbo della Pubblica Amministrazione. Ed è proprio dal carattere ontologico che deriva la valenza dinamica dell'imparzialità, strettamente connessa all'agire pubblico per come essa agisce e si manifesta, ancor prima che per le modalità con cui essa si gestisce ed organizza.

Ad ogni modo, l'imparzialità (come il buon andamento) risulta essere una proiezione dell'equidistanza nonché una chiara estrinsecazione del principio di legalità.

Difatti, impone che ogni autorità pubblica, nell'esercizio delle attività amministrative, consideri in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare, evitando di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti.

In linea con i suddetti principi si pone anche la figura del responsabile del procedimento.

Con la sua introduzione, il legislatore ha inteso rompere definitivamente il muro di anonimato e di irresponsabilità che consentiva all'amministrazione pubblica di sfuggire alle conseguenze di propri comportamenti omissivi o arbitrari e delle relative lesioni cagionate ai privati.

La finalità si rinviene nell'esigenza di attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'*actio publica*, unitamente alla piena responsabilizzazione degli amministratori preposti alla gestione del procedimento. Ulteriore scopo è poi rappresentato dal voler evitare rallentamenti dell'azione pubblica, il più delle volte causati dalla mancanza di un responsabile che conduca il procedimento, istruendo le varie fasi verso la sua fisiologica conclusione.

Ed è proprio in tale ambito che ben si coglie la tematica centrale della responsabilità amministrativa e del c.d. *danno da ritardo*, materia quest'ultima che è stata oggetto di recenti interventi normativi.

## **II. Obbligo a provvedere e danno da ritardo.**

L'obbligo della Pubblica amministrazione di concludere il procedimento in tempi certi e in maniera espressa trova conferma nella Legge 241 del 1990, il cui articolo 2, al primo comma, recita testualmente : *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*.

Ne consegue che tale obbligo è qualificabile in termini di principio generale dell'attuale ordinamento, sull'assunto che il provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, debba fornire una puntuale contezza delle relative ragioni (Cfr Tar Lazio - Roma, sez. III, 18 maggio 2006, n. 3555).

Pertanto, è da ritenersi sussistente una correlazione tra obbligo di procedere, su iniziativa di parte o d'ufficio, e obbligo di provvedere, con la conseguenza che quest'ultimo resti escluso nelle ipotesi in cui non sussiste in capo all'amministrazione alcun obbligo di avviare il procedimento (sul punto si veda Tar Lazio - Roma, sez. I, 25 luglio 2006, n. 6394).

Ma dalla disamina di questo primo comma è possibile dedurre anche tutta una serie di conseguenze che la giurisprudenza ha finito con il consolidare e per certi aspetti anche puntualizzare.

Per un verso, viene ad essere sancito un importante principio : quello della temporalizzazione dell'*actio* pubblica, nel senso che l'attività amministrativa deve manifestarsi in un tempo prestabilito e concludersi mediante un provvedimento espresso.

Per altro verso, invece, va detto che l'obbligo ex art. 2 non può esaurirsi nell'adozione di un mero atto di riscontro, ma, come desumibile dalla stessa norma, deve consistere nell'adozione di un provvedimento espresso, laddove in capo al cittadino interessato si rinviene un diritto alla risposta. Risposta che può assumere i connotati dell'accoglimento dell'istanza o del preavviso di diniego, quale comunicazione delle presunte ragioni ostative all'accoglimento.

In altri termini, affinché venga pienamente soddisfatto l'obbligo di provvedere occorre che una nota proveniente da una amministrazione si traduca necessariamente in una decisione.

Pertanto, rileva non tanto il versante formale quanto quello sostanziale.

Esigenza di sostanzialità che è stata recentemente positivizzata con l'introduzione della Legge 190/2012, nota come Legge anticorruzione della P.A., atteso che quest'ultima ha proceduto ad una integrazione dell'art.2 mediante l'aggiunta di un secondo periodo al primo comma.

Difatti, quest'ultimo intervento normativo ha previsto che l'organo pubblico debba concludere il procedimento mediante provvedimento redatto in forma semplificata nelle ipotesi in cui venga ravvisata la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza della domanda. Decisione in forma semplificata che assume i medesimi caratteri della sentenza in forma semplificata, laddove la motivazione del provvedimento deve consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Dunque, al ricorrere delle suindicate ipotesi l'amministrazione procedente non è tenuta obbligatoriamente all'adozione di un provvedimento ma ad una nota semplificata volta a riscontrare l'istanza e comunicare al cittadino che la stessa di per sé non merita uno scrutinio nel merito.

In tal caso, il diritto alla risposta si traduce in un diritto al riscontro che, seppur non assume la veste formale del provvedimento, pur sempre dà conto di una istruttoria svolta o di una decisione assunta rispetto ad una istanza che il privato ha avanzato.

È indubbio che l'omissione di un provvedimento da parte dell'autorità amministrativa sia da ritenersi illegittima ogniqualvolta sussista un obbligo di provvedere in base alla legge o alla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazione e amministrati impongono l'adozione di un provvedimento (si veda a tal proposito sentenza Tar Lazio – Roma, sez. II, n.1191/2006).

Si è posto, tuttavia, il problema se l'obbligo di provvedere sia configurabile a prescindere da una espressa disposizione normativa che vada a tipizzare il potere del soggetto di presentare un'istanza. A tal proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'obbligo di provvedere si debba rinvenire anche nel caso in cui l'istanza del privato non sia prevista dalla legge, in quanto anche esigenze di ragionevolezza, correttezza e trasparenza dell'attività pubblica ovvero la sussistenza di un'aspettativa qualificata in capo al privato impongono l'adozione di un provvedimento espresso. In ogni caso, tale obbligo non trova costante e generale applicazione, laddove in ambito dottrinario e giurisprudenziale è stata più volte affrontata la problematica della sussistenza di un obbligo di provvedere della Pubblica Amministrazione nei confronti di un soggetto interessato.

Al riguardo, occorre distinguere tra istanza idonea a radicare il dovere di provvedere e mero esposto.

Difatti, soltanto la prima tipologia può ritenersi giuridicamente rilevante e, dunque, atta a fondare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con la conseguenza che un inadempimento comporta la configurazione del silenzio – rifiuto; la seconda categoria, diversamente, non è da intendersi quale istanza in senso tecnico bensì quale mera denuncia con cui si manifesta all'amministrazione una data situazione di fatto, onde richiedere l'adozione di provvedimenti o misure per le quali il privato è sfornito di un interesse giuridicamente protetto.

In aggiunta, l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul tema è giunta ad elaborare talune categorie in riferimento alle quali l'obbligo a provvedere non sussiste, potendo essere soprasseduto.

Trattasi, rispettivamente delle seguenti ipotesi:

- Reiterazione. Più specificatamente, si fa riferimento al caso in cui cittadino reiteri e rappresenti una istanza già definita. Essendo già intervenuta la decisione, occorrerà un rinvio o un richiamo diretto della stessa affinché non rilevi alcuna inadempienza in capo all'amministrazione pubblica. La *ratio* sottesa a tale ipotesi di esonero dell'obbligo a provvedere consiste nel voler facilitare il bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato;
- Estensione *ultras partes* del giudicato;
- Presenza di domande manifestamente inammissibili ovvero inaccoglibili per motivi formali o pregiudiziali. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle ipotesi di carenza di legittimazione dell'istante, all'incompetenza del'organo adito;
- Presenza di istanza manifestamente infondata ovvero inidonea ad avviare un procedimento tipico. Istanze del genere, difatti, non imporrebbero all'amministrazione pubblica l'obbligo di provvedere, in quanto non tese all'ottenimento di un provvedimento o di una decisione ma indirizzate in scelte di indirizzo politico di attività istituzionali sottratte alla sfera dell'organo burocratico (*ex plurimus* : Tar Campania Napoli, sez. III, n. 6582/2007; Cons. Stato, sez. IV, n. 3824/2007; Tar Liguria, sez. II, 10 maggio 2007 n. 741).
- Istanze di riesame volte all'esercizio di poteri di autotutela. Al riguardo, assume un rilievo tanto significativo quanto chiarificatorio la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5199 del 2012. Più specificatamente, il Consiglio di Stato ha così statuito : *“Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto (oggi dall'art. 117 c. p. a.). Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere”*.

Invero, già orientamenti tradizionali avevano pacificamente escluso l'obbligo di provvedere nelle ipotesi di istanze volte a far esercitare alla P.A. il potere di riesaminare provvedimenti non impugnati. La motivazione risiede nel fatto che in quest'ultima ipotesi l'obbligo di provvedere finirebbe con il contrastare il principio di certezza delle posizioni giuridiche,

quale criterio dominante del regime pubblicistico, cui si ricollega l'inoppugnabilità del provvedimento oltre il termine decadenziale previsto ex lege.

In altri termini, in caso di istanza di riesame e quindi di una richiesta di annullamento in autotutela risulta insussistente il suddetto obbligo per la P.A. in special modo quando l'atto sia divenuto inoppugnabile, non essendovi alcuna possibilità di ricorrere avverso quell'atto. Questo perché, altrimenti argomentando, si potrebbe agevolmente aggirare il termine decadenziale di impugnazione, rendendo incerte le posizioni giuridiche.

Rilevano infine ulteriori interventi riformatori, anch'essi di più recente introduzione, in quanto rappresentati in *primis* dalla Legge n. 80 del 2005 e dalla Legge n. 69 del 2009 nonché dal d.l. n.5/2012 convertito nella legge 4-4-2012, n. 35 (c.d. decreto semplifica Italia).

Non a caso, il decreto 5 del 2012 ha predisposto una revisione dell'ottavo comma, ruotante attorno alla tematica del silenzio dell'amministrazione, rinviandone la tutela al codice del processo amministrativo di cui al d.lgs 2 luglio 2010 n.104.

Quindi, da una analisi globale si evince come la attuale formulazione dell'art. 2 sia finalizzata ad un recupero dei ritardi. Non a caso la norma in oggetto prevede sia un collegamento con la responsabilità del dirigente e del funzionario inadempiente (comma 9) sia un meccanismo di sostituzione che mira ad individuare il soggetto che può essere chiamato ad esercitare il potere sostitutivo in luogo di quello rimasto inerte (comma 9bis).

### **III. Danno da ritardo : presupposti oggettivi e soggettivi.**

Significativa, in tale prospettiva, risulta essere la norma di cui all'art. 2bis della legge 241 del 1990, rubricata : "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento".

Tale norma, difatti, pone a carico della P.A. il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione dell'iter procedimentale.

Invero, la giurisprudenza è intervenuta a chiarire il quadro dei presupposti necessari ai fini della sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa di un danno da ritardo.

Relativamente al profilo oggettivo, la prevalente giurisprudenza amministrativa si è soffermata sulla nozione di danno o evento dannoso qualificandolo in termini di cattivo uso del potere pubblico, ovvero come il mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni amministrative.

In particolare, gli orientamenti più recenti sono concordi nel ritenere che il danno patito dal soggetto privato debba essere caratterizzato dall'ingiustizia, laddove deve trattarsi di un evento *contra ius* sull'assunto che debba configurare una violazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela secondo

l'ordinamento giuridico. Ed in siffatta ipotesi l'ingiustizia trova fondamento nel mancato rispetto dei tempi determinati dall'ordinamento per la legalità dell'agire amministrativo.

Circa, invece, l'elemento psicologico o soggettivo la norma in questione richiede espressamente la configurazione della colpa o del dolo.

Pertanto, la risarcibilità potrà essere riconosciuta ove si provi che la inosservanza dei termini sia stata dettata da colpa (da intendersi quale comportamento realizzato in totale inosservanza delle regole generali di prudenza, perizia e diligenza) ovvero da dolo dell'apparato amministrativo.

Si evince, dunque, come la *ratio* di fondo sottesa alla risarcibilità del danno da ritardo risieda nella circostanza per cui il risarcimento del danno ingiusto, causato dall'amministrazione in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei tempi di definizione del procedimento, si fonda sul fatto che il tempo è un bene della vita per il cittadino e, dunque, il ritardo nella conclusione di un procedimento ha un suo costo (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, n.1271 del 2011). Pertanto, il fattore temporale si pone quale nesso causale tra fatto e lesione.

Come è desumibile dal testo stesso dell'art. 2bis, la richiesta di accertamento del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento, deve essere ricondotta nell'alveo dello schema paradigmatico di cui al citato art. 2043 Cod. civ. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità ivi prevista, con la conseguenza che non è possibile presumersi danno risarcibile da ritardo *iuris tantum*, necessitando la prova degli elementi costitutivi (Cfr Cons. Stato Sez. IV 4 maggio 2011 n.2675; Cons. Stato Sez. V 21 marzo 2011 n.1739).

Non a caso, il Consiglio di Stato ha inteso sottolineare un ulteriore passaggio : la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito) nonché quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), dovendosi, con riferimento a questi ultimi profili di configurazione dell'illecito aquiliano in capo alla P.A., dare contezza degli elementi univoci indicativi della sussistenza della colpa dell'amministrazione (Cons. Stato 29 maggio 2008 n. 2564).

In particolare, ai fini della sussistenza di una responsabilità della P.A. causativa di danno da ritardo, la valutazione dell'elemento della colpa non può essere affidata al dato oggettivo del procrastinarsi dell'adozione del provvedimento finale, bensì alla dimostrazione che la p.a. abbia agito con dolo o colpa grave, di guisa che il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente od ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato sez. V 27 aprile 2006 n.2359; Cons. Stato sez. IV 11 ottobre 2006 n. 6059). Infine, merita un accenno il secondo comma dell'art.2bis L. n. 241, in quanto fa riferimento alla questione della giurisdizione del G.A. . In particolare, sottolinea come le controversie relative al



risarcimento del danno derivante da ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento debbano rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva dell'organo giudicante. Ciò significa che l'autorità giurisdizionale amministrativa si pronuncia sia su questioni afferenti interessi legittimi che diritti soggettivi.

#### **IV. Conclusione : il risarcimento da mero ritardo dopo la Legge 69 del 2013.**

Profilo innovativo e al contempo significativo è rappresentato dalla recente introduzione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, disciplinato dall'art. 28 del c.d. Decreto del fare (Legge 69/2013).

La suddetta norma dispone che : *“La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro”*. Il citato articolo, dunque, può ben configurarsi quale integrazione dell'art. 2bis della Legge 241 del 1990, laddove sancisce una forma di indennizzo automatico da “mero ritardo” da estendersi a tutti i procedimenti ad istanza di parte.

Tuttavia, a differenza del danno da ritardo, l'art. 28 tende a considerare il ritardo nella conclusione del procedimento in termini di costo, dal momento che il fattore tempo rappresenta una variabile essenziale nell'attuazione di una qualsiasi iniziativa del soggetto richiedente.

Pertanto, la nuova norma attribuisce maggiore rilievo al concetto di tempo, intendendolo quale valore monetario *ex se*, a prescindere dalla fondatezza dell'istanza privata e dalla responsabilità soggettiva della P.A..

Quindi, l'indennizzo da mero ritardo trova un valido fondamento nel c.d. “contatto amministrativo”, nel senso che si colloca in una fase precedente all'instaurazione del procedimento e, dunque, in un fase caratterizzata dall'affidamento che intercorre tra il privato e l'amministrazione pubblica, esprimendosi in tal modo come un obbligo di correttezza e di buona fede in senso oggettivo. In altri termini, esige l'attivazione o l'avvio dell'azione amministrativa di fronte ad una qualsiasi istanza, indipendentemente dalla concreta definizione provvedimentoale.

Tuttavia, non mancano delle limitazioni. A tal proposito, merita attenzione il secondo comma dell'art. 28 atteso che esclude l'automaticità dell'indennizzo; difatti, la norma richiede che l'istante



azioni il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9bis, della legge 241/1990 entro un termine perentorio di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il successivo comma, inoltre, nel regolamentare l'ipotesi in cui il titolare del potere sostitutivo non rispetti il termine previsto per l'emanazione del provvedimento o l'indennizzo maturato a tale data, prevede espressamente che il soggetto interessato possa proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale. La normativa "*de quo*", in ogni caso, tende a precisare che la possibilità che il giudice amministrativo possa condannare **il ricorrente** a pagare in favore della pubblica amministrazione una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato. Eventualità, quest'ultima, che, stando al dato normativo, trova concreta applicazione solo in specifiche e tassative ipotesi, ovvero nei casi in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento.

### ***BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE***

1. SCOCA F.G., Il ritardo nell'adozione del provvedimento e il danno conseguente, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it);
2. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2009, 194;
3. G. CONTI, Il danno da ritardo nell'agire amministrativo, Exeo Edizioni, 2012;
4. R. CHIEPPA, Il danno da ritardo (o da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento), in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it), gennaio 2011;
5. R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011.

### ***RIFERIMENTI NORMATIVI***

- *Legge 7 agosto 1990 n. 241* – nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- *Legge 11 febbraio 2005 n.15* – Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa;
- *Legge 18 giugno 2009 n. 69* – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
- *Legge 15 marzo 1997, n. 57* - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- *Legge 15 maggio 1997 n. 127* – Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- *Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69* – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- *Decreto- Legge 9 febbraio 2012 n. 5* – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- *Legge 4 aprile 2012 n. 5* – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

### ***RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI***

- Tar Lazio - Roma, sez. III, 18 maggio 2006, n. 3555;
- Tar Lazio –Roma, sez. I, 25 luglio 2006, n. 6394;
- Tar Lazio – Roma, sez. II, n.1191/2006;
- Tar Campania Napoli, sez. III, n. 6582/2007;
- Cons. Stato, sez. IV, n. 3824/2007;
- Tar Liguria, sez. II, 10 maggio 2007 n. 741;
- Consiglio di Stato, Sez. V, n.1271 del 2011;
- Cons. Stato Sez. IV 4 maggio 2011 n.2675;
- Cons. Stato Sez. V 21 marzo 2011 n.1739;
- Cons. Stato 29 maggio 2008 n. 2564;
- Cons. Stato sez. V 27 aprile 2006 n.2359;
- Cons. Stato sez. IV 11 ottobre 2006 n. 6059.